PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Regolamento per l'alienazione a pagamento di animali selvatici, reperti osteologici e faunistici rinvenuti nel parco
Deliberazione del Commissario Straordinario 13 agosto 2004 n. 42, modificato con Deliberazione del Consiglio Direttivo 12 giugno 2007 n. 14

Art.1
Generalità
1. Ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n.157 la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
2. Il presente regolamento sostituisce il "*Regolamento per l'affidamento e la destinazione di reperti osteologici e faunistici rinvenuti nel Parco*" approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 3 del 5/2/2001, e norma, in applicazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 4, della Legge 11.12.91, n. 394 e dal "Regolamento provvisorio per la gestione faunistica dell'Ente", (approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 21 del 2/10/2000 e modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 23/6/2004), la cessione delle spoglie di animali abbattuti nell'ambito di piani di controllo faunistici ed abbattimenti selettivi e le modalità di affidamento e di destinazione dei reperti osteologici e faunistici comunque venuti nella disponibilità del Parco Nazionale Gran Paradiso. La seguente regolamentazione consegue inoltre al parere del Consiglio di Stato n. 1712/85 del 9 ottobre 1985.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le specie faunistiche minacciate di estinzione di cui agli allegati delle convenzioni di Washington, recepita con legge 7 febbraio 1992, n.150, Berna, Bonn, Parigi, Barcellona, e della Direttiva comunitaria *Habitat*, recepita con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.
4. Per quanto concerne la preparazione tassidermica e l'imbalsamazione di spoglie di animali rinvenuti nel Parco Nazionale Gran Paradiso, sono fatte salve le norme regionali esistenti in materia, impregiudicata la potestà del Parco di disporre delle spoglie.

Art. 2
Destinazione dei reperti
1. Le spoglie di animali rinvenuti nel Parco Nazionale Gran Paradiso possono essere:
a) acquisite al patrimonio dell'Ente; in tal caso vengono inventariate secondo le norme in essere;
b) cedute, in rapporto ai propri fini istituzionali e per intrattenere pubbliche relazioni, a qualificati soggetti nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione quale il Parco derivano dal fatto di essere conosciuto, apprezzato e seguito nella sua azione a favore della collettività;
c) alienate, al valore monetario e secondo le modalità stabiliti nel presente regolamento;
d) cedute, per fini di esposizione museale, ad Enti e istituzioni riconosciuti e qualificati;
e) cedute, per fini di studio e ricerca scientifica, ad Enti ed istituzioni riconosciuti e qualificati;
f) cedute, in caso di crani di ungulati, in singolo esemplare al personale dipendente dell'Ente in possesso di anzianità di servizio minima di 10 anni, che ne faccia richiesta.
2. Fatto salvo quanto previsto dal n. 1 dell'art. 5 del Regolamento provvisorio per la gestione faunistica in merito alla eventuale distruzione ed agli esami autoptici, le spoglie di

cinghiali abbattuti nel corso di piani di controllo possono essere:
a) donate, in base a quanto previsto dal n. 2 dell'art. 5 del citato Regolamento provvisorio per la gestione faunistica;
b) alienate, al valore monetario e secondo le modalità stabiliti nel presente regolamento;
c) cedute, per fini di esposizione museale, ad Enti ed istituzioni riconosciuti e qualificati;
d) cedute, per fini di studio e ricerca scientifica, ad Enti ed istituzioni riconosciuti e qualificati.
3. Ogni spoglia di animale rinvenuto morto del Parco, prima di ogni altra operazione e destinazione, deve essere sottoposta a verifica sanitaria e valutazione scientifica da parte del competente Servizio dell'Ente.
4. Dalla suddetta valutazione scientifica scaturirà il giudizio di alienabilità del reperto.
5. Le autorizzazioni alle assegnazioni e/o alienazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dal Direttore dell'Ente, o suo delegato, previa presentazione della domanda di acquisizione dicui al successivo art. 5.
6. Non possono essere donate, cedute o alienate a singoli spoglie di animali al di fuori della sopracitata casistica.
7. Qualora a richiedere l'alienazione sia il rinvenitore del reperto osteologico o faunistico, questi potrà ottenere in affidamento il reperto stesso o analogo reperto, fatto salvo quanto sotto precisato, ad un prezzo di favore pari al 50% del valore individuato e stabilito dal presente Regolamento.
8. Non possono essere assegnati reperti di animali oggetto di abbattimento illegale.

Art. 3
Modalità di alienazione dei reperti
1. Ogni reperto o animale deve essere preventivamente registrato e catalogato, secondo quanto previsto da specifiche circolari emanate dalla Direzione.
2. Per i reperti di animali sottoposti a vendita, dovrà essere compilato apposito verbale di identificazione, definizione del prezzo ed assegnazione, applicando le seguenti prescrizioni:
a) ***Cinghiali:*** i cinghiali fatti oggetto di abbattimento, nell'ambito dei piani annuali di controllo, approvati dagli organi direttivi dell'Ente, potranno essere venduti direttamente dall'Ente, previa verifica sanitaria, interi, con la sola asportazione dei visceri interni ed, eventualmente, della testa, della mandibola o del cristallino, al fine della precisa determinazione dell'età dell'animale. La determinazione esatta dell'età potrà anche avvenire a posteriori, al momento della prevista e obbligatoria riconsegna, da parte dell'acquirente, della mandibola, pulita tramite scarnificazione e bollitura.
b) ***Animali e parti di animali destinati alla tassidermia:*** gli animali destinati alla naturalizzazione tramite tassidermia potranno essere venduti interi o previa asportazione dei soli visceri interni, direttamente nella valle di rinvenimento oppure, preferibilmente, presso i tassidermisti autorizzati e incaricati della lavorazione dei reperti.
c) ***Crani di ungulati***. I crani degli ungulati potranno essere ceduti interi, oppure, preferibilmente, "in osso", ovvero dopo l'avvenuta pulizia e lavorazione tramite bollitura, sgrassatura e sbiancatura operata dagli addetti al competente Servizio dell'Ente o da tassidermisti autorizzati e incaricati.

Art.4
Prezzo di vendita
1. Di seguito vengono indicati i prezzi di vendita, a cui deve essere applicata l'IVA con le

aliquote previste per legge. Eventuali incrementi di prezzo, in virtù di particolari ed eccezionali caratteristiche biometriche o somatiche dei soggetti, potranno essere, volta in volta, stabiliti dal competente organo dell'Ente.
2. ***Cinghiali***. Le spoglie dei cinghiali saranno vendute ad un prezzo tenuto aggiornato dal competente organo dell'Ente e oggi stabilito in 4 (quattro) Euro per ogni chilogrammo di peso eviscerato dell'animale, testa e pelle comprese. Ogni nucleo familiare di persone residenti in aree comprese all'interno del territorio del Parco ha diritto ad acquistare un cinghiale all'anno, ad un prezzo agevolato, fissato a 1,50 Euro (uno Euro e cinquanta centesimi) per ogni chilogrammo di peso sviscerato. Altri eventuali cinghiali potranno essere acquisiti a prezzo intero. In applicazione di quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento, la direzione può disporre la donazione di cinghiali ad Enti ed Istituzioni per esigenze istituzionali o di rappresentanza.
3. ***Animali e parti animali destinati alla tassidermia.*** Gli animali interi, destinati alla preparazione tassidermica, saranno venduti al seguente prezzo:
a. ***Camoscio***: il prezzo minimo di vendita dei camosci da tassidermizzare viene fissato in 300 (trecento) Euro per ogni singolo animale;
b. ***Stambecco***. *i.* Per gli stambecchi maschi che hanno dimensioni, in lunghezza, del corno comprese tra i 65 ed gli 80 cm si prevede un prezzo minimo di vendita pari a 750 (settecentocinquanta) Euro; *ii*. Per gli stambecchi maschi che hanno dimensioni del corno superiori agli 80 cm si prevede un prezzo minimo di vendita pari a 750 (settecentocinquanta) Euro incrementato di 15 Euro per ogni centimetro superiore agli 80; *iii.* Per gli stambecchi maschi che hanno dimensioni del corno inferiori a 65 cm e per le femmine di stambecco si prevede un prezzo minimo di vendita pari a 400 (quattrocento) Euro.
4. ***Crani di ungulati***. I crani degli ungulati saranno venduti al seguente prezzo:
a. ***Camoscio***: il prezzo minimo di vendita dei crani di camoscio viene fissato in 200 (duecento) Euro per ogni reperto.
b. ***Stambecco***. *i.* Per i crani di stambecco maschio che hanno dimensioni, in lunghezza, del corno comprese tra i 65 ed gli 80 cm si prevede un prezzo minimo di vendita pari a 550 (cinquecentocinquanta) Euro; *ii*. Per i crani di stambecco maschio che hanno dimensioni del corno superiori agli 80 cm si prevede un prezzo minimo di vendita pari a 600 (seicento) Euro incrementato di 30 Euro per ogni centimetro superiore agli 80; *iii.* Per i crani di stambecco maschio che hanno dimensioni inferiori a 65 cm e per quelli delle femmine di stambecco si prevede un prezzo minimo di vendita pari a 300 (trecento) Euro.

Art. 5
Domanda di acquisizione
1. Chi abbia interesse ad acquisire spoglie di cinghiali, reperti osteologici o faunistici deve farne domanda all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, al competente Servizio, previa compilazione di apposita modulistica predisposta dall'Ente, precisando il tipo di animale, le ragioni della richiesta, il luogo di collocazione o esposizione.
Per quanto riguarda il **Cinghiale**, verrà definita e aggiornata una graduatoria dei richiedenti le spoglie di uno o più animali secondo le seguenti modalità:
- la graduatoria verrà formulata tenendo conto dell'ordine cronologico di ricevimento delle domande;
- il richiedente è tenuto ad accettare e a ritirare l'animale che l'evento cronologico dei prelievi gli ha assegnato; in caso di espressa rinuncia, il richiedente verrà automaticamente collocato all'ultimo posto della graduatoria;

- il pagamento dell'animale dovrà essere effettuato prontamente, con le modalità indicate dal successivo art. 6; entro 5 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, l'animale dovrà essere assolutamente ritirato; decorso tale termine, il richiedente decadrà, per l'anno in corso, dal diritto di acquisizione e l'animale verrà ceduto al richiedente successivo in graduatoria.

Art. 6

Procedure di vendita

1. In caso di disponibilità di carcasse o di reperti, una volta fissato e comunicato il valore dell'animale o del reperto, il destinatario dello stesso provvederà ad effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, intestato alla Tesoreria dell'Ente, o versamento su conto corrente postale, seguendo la modulistica e le modalità definite dai competenti servizi. La ricevuta del versamento dovrà essere trasmessa in copia al Servizio competente ed esibita in originale al momento del ritiro dell'animale, che potrà avvenire, nei termini previsti dall'art. 5, sia presso i punti di stoccaggio dell'Ente sia, eventualmente, presso i tassidermisti incaricati dell'eventuale preparazione.
2. All'acquirente verrà rilasciata copia del verbale di cessione, che, in particolare nel caso dei reperti naturalizzati, avrà anche la finalità di comprovare la provenienza dell'animale e di autorizzarne la detenzione. La fattura o ricevuta di pagamento verranno inviate all'acquirente al domicilio dallo stesso indicato.

Art. 7

Recupero corrispettivi

1. Le somme saranno accertate a cura del Servizio competente, introitate al bilancio dell'Ente nelle forme di legge e destinate ad attività di conservazione della fauna, di sorveglianza e di ricerca scientifica. A tal fine nel bilancio di previsione dell'ente è prevista ogni anno l'istituzione, a seguito del regolamento e con le deliberazioni conseguenti, di un apposito capitolo di bilancio in entrata, vincolato in uscita.